



COMUNICATO UFFICIALE N.179
179/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 22 Novembre 2018, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Vincenzo STELLA Vice-Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;

Avv.Roberta LI CALZI;Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario;

1) RICORSO DEL CALCIATORE Nicolo' PALAZZOLO/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 24/09/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici il sig. Nicolo' PALAZZOLO, chiedeva la condanna della Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €9.100,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Nicolo' PALAZZOLO la somma di €9.100,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F

2) RICORSO DEL CALCIATORE Federico ZAZZI/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 24/09/2018 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici il sig. Federico ZAZZI chiedeva la condanna della Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €8.500,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Federico ZAZZI la somma di €8.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo ARCA/S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 6/09/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici il sig. Paolo ARCA chiedeva la condanna della Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €8.500,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società S.S.D.VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig. Paolo ARCA la somma di €8.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Alfredo VARSÌ/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 4/09/2018 il sig. Alfredo VARSÌ si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €8.800,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Alfredo VARSÌ della somma di €8.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1.1. delle N.O.I.F.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro Mariano GERARDI/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/09/2018 il sig. Pietro Mariano GERARDI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €4.950,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig. Pietro Mariano GERARDI della somma di €4.950,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1.1. delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo DI LEO/U.S.D.COLLIANA

Con reclamo datato 10/09/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.COLLIANA il sig. Paolo DI LEO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €4.180,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018. La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti -- crf accordo allegato -- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.COLLIANA al pagamento in favore del sig. Paolo DI LEO della somma di €4.180,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Federico GEMIGNANI/U.S.D.COLLIANA

Con reclamo datato 27/09/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.COLLIANA il sig. Federico GEMIGNANI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €1.087,50 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti -- crf accordo allegato -- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.COLLIANA al pagamento in favore del sig. Federico GEMIGNANI della somma di €1.087,50.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore

regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia GAGLIARDI/U.S.PALMESE A.S.D.

Con reclamo datato 10.09.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società U.S.D.PALMESE A.S.D. il sig.Mattia GAGLIARDI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.4.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018. La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.PALMESE A.S.D. al pagamento in favore del sig. Mattia GAGLIARDI della somma di €.4.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo GIOVANNELLI/S.S.D.VIAREGGIO 2014 S.r.l.

Con reclamo datato 3/10/2018, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig. Lorenzo GIOVANNELLI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

Si costituiva la società controinteressata in data 31/10/2018 tramite PEC, contestando la pretesa del calciatore ed allegando alle proprie contro deduzioni copia di bonifici bancari attestanti il pagamento di €. 4.800,00.

Nelle proprie difese ammetteva che il calciatore doveva riscuotere ancora la somma di €.1.200,00. In data 9/11/2018 replicava il calciatore tramite il proprio legale appellandosi all'art.25 bis comma 6 del Regolamento L.N.D. che recita: "I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza firmata e datata"

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig. Lorenzo GIOVANNELLI della somma di €2.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo SACCA'/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 5/10/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA F.B.C. il sig.Matteo SACCA' chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €4.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA F.B.C.al pagamento in favore del sig.Matteo SACCA' della somma di €4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore MANFRELOTTI/S.S.D.POL.SARNESE 1926 ARL

Con reclamo datato 26/09/2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D. POL.SARNESE 1926 ARL il sig.Salvatore MANFRELOTTI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.POL.SARNESE 1926 ARL al pagamento in favore del sig.Salvatore MANFRELOTTI della somma di €.2.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BONAFFINI/S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 14.08.2018, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Alessandro BONAFFINI, chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.7.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2017/2018.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig. Alessandro BONAFFINI della somma di €7.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Eduardo LOGLIO/LUPA ROMA F.C.S.r.l.

Con reclamo datato 20/09/2018 inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig. Eduardo LOGLIO, chiedeva la condanna della Società LUPA ROMA F.C. S.r.l.al pagamento della somma di €2.700,00 quale residuo dell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma richiesta in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società LUPA ROMA F.C. S.r.l. a corrispondere al sig.Eduardo LOGLIO la somma di €2.700,00 quale compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale MIGLIACCIO/A.S.D.TURRIS CALCIO

Con reclamo datato 22.09.2018 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.TURRIS CALCIO il sig.Pasquale MIGLIACCIO chiedeva la condanna della società

contro interessata al pagamento della somma di €.400,00 titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

La società in data 4/10/2018 faceva pervenire tramite PEC alla Scrivente Commissione ed alla controparte, le proprie memorie di difesa, correlate di n.3 ricevute firmate dal calciatore a riprova dell'avvenuto pagamento di €.600,00 su un totale di €.800,00 previsto dall'accordo economico depositato.

Si dichiarava disposta a versare la rimanente somma di €.200,00.

Il calciatore, tramite il proprio legale, in data 5/10/2018, faceva pervenire tramite PEC ulteriori memorie integrative, insistendo sull'accoglimento totale del ricorso e disconoscendo in via cautelare una delle tre ricevute liberatorie.

In sede d'udienza, il 22/11/2018, il legale del calciatore presente alla stessa, riduceva la richiesta del petitum in €.200,00.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti -- crf accordo allegato -- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.TURRIS CALCIO al pagamento in favore del sig. Pasquale MIGLIACCIO della somma di €.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1.1 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo CASSARO/S.S.D.ACR MESSINA

Con reclamo datato 2.10.2018 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL il sig. Riccardo CASSARO, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.3.900,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

La società, in data 30/10/2018, faceva pervenire tramite PEC le proprie contro deduzioni in merito. Si rileva però, che le stesse, sono prive di qualsiasi ricevuta liberatoria firmata dal calciatore, a riprova dell'eventuale avvenuto pagamento delle spettanze richieste, giusto quanto previsto dall'art.25 Bis del Regolamento L.N.D.

In data 7/11/2018, il calciatore tramite il proprio legale, faceva pervenire per PEC ulteriori memorie, dove confermava la propria richiesta economica.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. A.C.R.MESSINA SSD ARL al pagamento in favore del sig.Riccardo CASSARO della somma di € 3.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Marco ROSAFIO/S.S.D.ACR MESSINA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 14/08/2018 il calciatore Sig. Marco ROSAFIO, nato in Svizzera, il 19.03.1994 (RSFMRC94C19Z133S), domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Priscilla Palombi in Roma, Via Germanico n. 203, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società SSD ACR MESSINA ARL un accordo economico, regolarmente depositato presso la Federazione, prevedente la corresponsione lorda di € 28.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e, precisando di aver percepito solo parzialmente l'importo sopra indicato, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di € 6.250,00, di cui si dichiarava creditore, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società SSD ACR MESSINA ARL, opponendosi al reclamo con le seguenti motivazioni:

- il calciatore Marco ROSAFIO ha percepito la somma di € 21.175,00 con assegni e contanti regolarmente sottoscritti con ricevuta di consegna;
- il calciatore ha ricevuto un'ammenda di € 3.125,00 tramite raccomandata, per essersi rifiutato di effettuare alcuni allenamenti;
- il calciatore ha ricevuto un'ulteriore ammenda di € 1.000,00 per non aver restituito il materiale sportivo in dotazione.

Per quanto esposto sopra, la società ritiene che la somma richiesta dal calciatore non sarebbe dovuta, risultando assorbita nell'importo di € 4.125,00, pari al totale delle multe ricevute dallo stesso, comminate dalla società, facendo il conteggio sugli importi al netto delle imposte.

La società chiedeva pertanto il rigetto del reclamo.

Il calciatore, per il tramite del proprio legale, a seguito della memoria di costituzione della società, impugnava e contestava il contenuto delle controdeduzioni difensive proposte dalla società Messina, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate, per i seguenti motivi:

- preliminarmente, le controdeduzioni inviate dalla società risultano sprovviste di qualsivoglia documentazione a corredo di quanto sostenuto dalla stessa;

- in merito allo sciopero operato, la società avrebbe applicato un'ammenda di € 3.125,00 per *"infrazione dalla stessa squadra ammessa e sottoscritta con documento che si allega"*, del quale tuttavia non è stato inviato alcun allegato alla controparte. Il Sig. ROSAFIO è sempre stato a disposizione della società e non corrisponde al vero che si sia rifiutato di partecipare agli allenamenti non solo nei giorni indicati ma, più in generale, nel corso dell'intera stagione sportiva. Inoltre, nel merito, l'applicazione di una sanzione arbitrariamente e unilateralmente decisa e determinata nel proprio ammontare, non può essere condivisibile. Il sodalizio sportivo, in spregio a qualsivoglia dovere di correttezza e lealtà, dapprima lamenta l'eventuale inadempienza circoscritta a due giorni, nell'arco dell'intera stagione sportiva, per poi applicare una sanzione equivalente ad oltre una mensilità prevista.

- in merito al materiale sportivo, appare inverosimile che il materiale tecnico, consegnato a titolo gratuito a inizio stagione a tutti i giocatori e di cui la società non ha mai richiesto la restituzione, possa avere un valore così spropositato. L'importo illegittimamente addebitato al calciatore rappresenta il valore di un singolo KIT sportivo, moltiplicato per una decina di volte. Peraltro, il Sig. ROSAFIO ha dichiarato di essere disponibile a restituire il marziale, attendendo indicazioni in merito.

Il calciatore ritiene che la memoria difensiva di controparte contenga quindi un'esplicita ricognizione del debito in suo favore: tale ricognizione ammonta a € 6.825,00 ed è frutto della differenza tra quanto pattuito nell'accordo economico (€ 28.000,00) e quando la società dichiara di aver versato al calciatore € 21.175,00. Peraltro, evidenzia come non vi sia traccia dell'eventuale avvenuto versamento delle dovute imposte fiscali per conto del calciatore e, per tale motivo, nelle controdeduzioni il reclamante precisa la propria domanda, modificando l'importo di cui richiede la condanna. Segnatamente, il signor Marco Rosafio, alla luce della memoria difensiva inviata dalla società, si dichiara creditore dell'importo totale lordo pari a **€ € 6.825,00 (e non di € 6.250,00 come indicato nella domanda introduttiva del presente procedimento).**

La Commissione letti gli atti ed a seguito della riunione del 22/11/2018 sostiene quanto segue:

- nella memoria difensiva della società risulta allegata la documentazione comprovante le somme percepite dal calciatore, per un totale complessivo di € 21.175,00, mentre non risulta depositata alcuna documentazione contabile o fiscale comprovante il pagamento da parte della società delle imposte fiscali relative alle somme corrisposte al calciatore;

- nella memoria non risulta altresì depositata documentazione sufficiente a sostegno di quanto affermato in merito alle multe comminate al calciatore, posto che viene allegata la lettera con relativa ricevuta di spedizione postale, ma non la cartolina di ritorno della consegna. Nel merito, appare irrilevante l'eventuale presunto comportamento scorretto del tesserato, posto che tale comportamento deve essere valutato in sede disciplinare e non nel presente giudizio, relativo al rimborso spese pattuito nell'accordo economico. Inoltre, le multe indicate nella memoria della società risultano illegittime perché non sono state comminate sulla base della normativa federale. Infine, il calciatore ha risposto alle contestazioni della società con raccomandata del 7.08.2018.

Sulla determinazione delle somme dovute, la Commissione determina l'importo in € 6.825,00 per effetto del seguente procedimento: il compenso per il periodo di effettiva durata dell'accordo economico da luglio 2017 a giugno 2018 è pari a € 28.000,00, da cui detratto l'importo di € 21.175,00 percepito dal reclamante, come esplicitamente ammesso e documentato nella memoria difensiva della società, la somma dovuta è pari ad € 6.825,00.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società SSD ACR MESSINA ARL al pagamento in favore del signor Marco ROSAFIO della somma di **€ 6.825,00**, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 Ter Comma 11 delle N.O.I.F.

17) RICORSO DEL CALCIATORE Arcangelo RAGOSTA/S.S.D.ACR MESSINA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/09/2018 il calciatore Sig. Arcangelo RAGOSTA, nato a Ottaviano (NA), il 13.02.1986 (RGSRCG86B13G1900), domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio dell'Avv. Priscilla Palombi in Roma, Via Germanico n. 203, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società SSD ACR MESSINA ARL un accordo economico, regolarmente depositato presso la Federazione, prevedente la corresponsione lorda di € 28.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 e, precisando di aver

percepito solo parzialmente l'importo sopra indicato, richiedeva la condanna della società al pagamento della residua somma di € 5.800,00, di cui si dichiarava creditore, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria.

Si costituiva nei termini previsti dal regolamento L.N.D la Società SSD ACR MESSINA ARL, opponendosi al reclamo con le seguenti motivazioni:

- il calciatore Arcangelo RAGOSTA ha percepito la somma di € 19.100,00 con assegni e contanti regolarmente sottoscritti con ricevuta di consegna;
- il calciatore ha ricevuto un'ammenda di € 2.900,00 tramite raccomandata, per essersi rifiutato di effettuare alcuni allenamenti;
- il calciatore ha ricevuto un'ulteriore ammenda di € 1.000,00 per non aver restituito il materiale sportivo in dotazione;
- il calciatore ha ricevuto un'ulteriore ammenda di € 1.400,00 per una squalifica ricevuta dal Giudice Sportivo.

Per quanto esposto sopra, la società ritiene che la somma rimanente dovuta al calciatore sarebbe pari a € 4.100,00, al valore netto, risultando pertanto assorbita nell'importo di € 5.300,00, pari al totale delle multe ricevute dallo stesso, comminate dalla società.

La società chiedeva pertanto il rigetto del reclamo.

Il calciatore, per il tramite del proprio legale, a seguito della memoria di costituzione della società, impugnava e contestava il contenuto delle controdeduzioni difensive proposte dalla società Messina, perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate, per i seguenti motivi:

- preliminarmente, le controdeduzioni inviate dalla società risultano sprovviste di qualsivoglia documentazione a corredo di quanto sostenuto dalla stessa;
- la società dichiara di aver applicato numerose multe per il comportamento asseritamente non corretto da parte del calciatore. Sul punto, si richiamano le numerose statuizioni operate da codesta Commissione in merito all'irrelevanza dell'eventuale comportamento scorretto del tesserato, atteso che tale comportamento deve essere valutato in sede disciplinare e non nel presente giudizio, relativo al rimborso spese pattuito nell'accordo economico. Inoltre, le multe indicate nella memoria della società, non solo risultano illegittime perché poste in spregio di qualsivoglia normativa federale ovvero buon senso, ma addirittura sarebbero state commisurate scientificamente in base all'importo ancora dovuto al calciatore stesso.
- in merito allo sciopero operato, il sodalizio sportivo avrebbe applicato un'ammenda di € 2.900,00, laddove asserisce che i calciatori abbiano *"ammesso e sottoscritto con documento che si allega"* l'infrazione, ma non viene allegato alcun documento a corredo di quanto sostenuto: non vi è alcun articolo di giornale nè, soprattutto, alcuna dichiarazione di ammissione sottoscritta da parte del calciatore. Nel merito, l'applicazione di una sanzione arbitrariamente ed unilateralmente decisa e determinata nel proprio ammontare non può essere condivisibile. La società, dapprima lamenta l'eventuale sciopero per due giorni nell'arco dell'intera stagione sportiva, per poi applicare una sanzione equivalente all'intera mensilità percepita.
- in merito al materiale sportivo, appare inverosimile che il materiale tecnico, consegnato a titolo gratuito a inizio stagione a tutti i giocatori e di cui la società non ha mai richiesto la restituzione, possa avere un valore così spropositato. L'importo illegittimamente addebitato al calciatore rappresenta il valore di un singolo KIT sportivo, moltiplicato per una decina di volte.
- infine, la società avrebbe applicato una sanzione di € 1.400,00 a causa di una squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo, a seguito di condotta violenta. Asserisce quindi la società di aver provveduto a contestare tale comportamento mediante raccomandata che, anche in questo caso, non viene però depositata. Comunque, un'eventuale squalifica non può essere motivo di

contestazione, perché ricevuta in occasione dell'attività ufficiale prestata in favore della propria società di appartenenza.

Il calciatore ritiene che la memoria difensiva di controparte contenga quindi un'esplicita ricognizione del debito in suo favore: tale ricognizione ammonta a € 8.900,00 ed è frutto della differenza tra quanto pattuito nell'accordo economico (€ 28.000,00) e quanto la stessa società dichiara di aver versato al calciatore (€ 19.100,00). Peraltro, evidenzia come non vi sia traccia dell'eventuale avvenuto versamento delle dovute imposte fiscali per conto del calciatore e, per tale motivo, nelle controdeduzioni il reclamante precisa la propria domanda, modificando l'importo di cui richiede la condanna. Segnatamente, il signor Arcangelo RAGOSTA, alla luce della memoria difensiva inviata dalla società, si dichiara creditore dell'importo totale lordo pari a € **8.900,00 (e non di € 5.800,00 come indicato nella domanda introduttiva del presente procedimento).**

La Commissione, letti gli atti ed a seguito dell'udienza del 22/11/2018 sostiene quanto segue:

- nella memoria difensiva della società risulta allegata la documentazione comprovante le somme percepite dal calciatore, per un totale complessivo di € 19.100,00, mentre non risulta depositata alcuna documentazione contabile o fiscale comprovante il pagamento da parte della società delle imposte fiscali relative alle somme corrisposte al calciatore;
- nella memoria non risulta altresì depositata documentazione sufficiente a sostegno di quanto affermato in merito alle multe comminate al calciatore, posto che viene allegata la lettera con relativa ricevuta di spedizione postale, ma non la cartolina di ritorno della consegna. Nel merito, appare irrilevante l'eventuale presunto comportamento scorretto del tesserato, posto che tale comportamento deve essere valutato in sede disciplinare e non nel presente giudizio, relativo al rimborso spese pattuito nell'accordo economico. Inoltre, le multe indicate nella memoria della società risultano illegittime perché non sono state comminate sulla base della normativa federale. Sulla determinazione delle somme dovute, la Commissione determina l'importo in € 8.900,00 per effetto del seguente procedimento: il compenso per il periodo di effettiva durata dell'accordo economico da luglio 2017 a giugno 2018 è pari a € 28.000,00, da cui detratto l'importo di € 19.100,00 percepito dal reclamante, come esplicitamente ammesso e documentato nella memoria difensiva della società, la somma dovuta è pari ad € 8.900,00.

P.Q.M

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società SSD ACR MESSINA ARL al pagamento in favore del signor Arcangelo RAGOSTA della somma di € **8.900,00**, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 Ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 19 Dicembre 2018

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND
Cosimo Sibilla